

PDF Eraser Free



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE  
SEZIONE PRIMA CIVILE

riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:

Edoardo E.A. Monti	Presidente
Andrea Riccucci	Consigliere
Carlo Breggia	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

Sentenza n. \_\_\_\_\_

SENTENZA

nella causa iscritta a ruolo il 6.8.2018 al numero  
1925/18 del Registro generale  
avente a oggetto: appello ex art. 702 *quater* c.p.c. avverso  
l'ordinanza decisoria emessa il 18.7.2018 dal Tribunale di Firenze nel  
procedimento n. 17025/2016 in tema di diritto di asilo  
pendente fra

(c.f.: \_\_\_\_\_), nato il  
in Mali, con l'avv. Anna Lisi;

PARTE APPELLANTE

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro *pro tempore*, contumace;

PARTE APPELLATA

sulle conclusioni precisate all'udienza del 19.4.2019:

Parte appellante: *"In via cautelare, sospendere l'efficacia dell'ordinanza impugnata; nel merito: in via principale, accogliere il presente appello e per l'effetto riformare l'ordinanza impugnata e dichiarare il diritto dell'appellante al riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi degli artt.1, 2, comma 1, lett. h) e 17 del D. Lgvo n.251/2007, con conseguente obbligo della Questura competente al*



## PDF Eraser Free

*rilascio del permesso di soggiorno relativo; in via subordinata, accogliere il presente appello e per l'effetto riformare l'ordinanza impugnata e dichiarare il diritto dell'appellante alla protezione umanitaria ai sensi del combinato disposto degli artt.32, comma 3 D. Lgvo n.25/08 e 5, comma 6, D. Lgvo n.286/98, con conseguente obbligo della Questura competente al rilascio del permesso di soggiorno relativo. In via istruttoria si chiede ammettersi tutti i mezzi istruttori e documenti allegati in primo grado nonché richiesti e depositati con il presente appello, con espressa istanza affinché, ove ritenuto opportuno al fine di valutare la credibilità del Sig. sia disposta l'audizione dello stesso. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, nonché con riserva di ulteriori istanze istruttorie. Con vittoria di spese di causa e in ogni caso con liquidazione dei compensi in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.”*

\*

### Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

(art. 132 c.p.c. e 58 cpv L. 18.6.2009 n. 69)

\*

**1.** con ricorso ex artt. 35 D. Lgs 28.1.2008 n. 25, 19 D. Lgs 1.9.2011 n. 150 e 702 bis c.p.c. depositato il 14.11.2016, ha opposto il provvedimento notificatogli il 14.10.2016 della Commissione territoriale che aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale.

**2.** Il Tribunale di Firenze, in persona del g.u., con ordinanza del 18.7.2018, ha, nella contumacia del Ministero dell'Interno, rigettato l'opposizione, osservando:

**2.1** ha dichiarato di provenire dalla regione di Kayes (Mali), dove, a seguito della morte dei genitori, viveva insieme ad un senegalese, aiutandolo nell'attività di tassista. Un giorno, a bordo del suo taxi, all'età di 14 anni, a seguito dello scoppio di una gomma, aveva provocato un incidente, nel quale due passeggeri erano morti e altri due erano rimasti feriti. Si erano



## PDF Eraser Free

avvicinate alcune persone, accusandolo dell'accaduto e minacciandolo di morte. Aveva pertanto deciso di fuggire prima in Algeria, dove era stato tre anni, poi in Libia e poi in Italia; e di non tornare in patria, per la paura di essere perseguitato dai parenti delle vittime dell'incidente stradale e arrestato dalla Polizia.

**2.2** Tuttavia, il racconto del ricorrente, pur valutato secondo i criteri probatori della materia, era scarsamente credibile, per la lacunosità e sommarietà della narrazione, nonché per la sua contraddittorietà (l'aver dichiarato di essere scappato subito dopo l'incidente prima che lo trovassero e l'aver anche detto che gli astanti l'avevano individuato).

**2.3** In ogni caso, non spettava – non sussistendone i requisiti a prescindere dalla verità o falsità del racconto - né il riconoscimento dello status di rifugiato, né la protezione sussidiaria, né quella umanitaria.

**3.** ha proposto appello avverso l'ordinanza, articolando la sua critica come segue: **a)** dapprima contestando l'affermata inverosimiglianza del racconto, che era invece lineare e rispondente ai canoni probatori della materia; **b)** indi, premesso di non avere mai chiesto lo status di rifugiato, reiterando la richiesta di protezione sussidiaria; **c)** nonché quella umanitaria.

**4.** Il Ministero dell'Interno, regolarmente citato, non si è costituito.

**5.** Il Procuratore Generale ha apposto *visto per intervento* il 6.12.2018.

**6.** All'udienza del 19.4.2019, il procuratore ha discusso la causa, insistendo nell'impugnazione e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.-

\*



## PDF Eraser Free

**A.** L'ordinanza è stata emessa il 18.7.2018 e comunicata il 20.7.2018; l'atto di citazione in appello, con udienza cartolare indicata al 17.12.2018, è stato spedito per la notifica a mezzo posta il 3.8.2019 e è stato ricevuto dalla destinataria Avvocatura dello Stato il 6.8.2019.

L'appello è dunque tempestivo e il Ministero dell'Interno deve essere dichiarato contumace, non essendosi costituito.

\*

**B.** Assume rilievo prioritario e assorbente l'esame del secondo motivo di appello, che è fondato e determina l'accoglimento del gravame, con riconoscimento della protezione sussidiaria.

**B.1** Il Tribunale, dopo avere escluso il riconoscimento dello status di rifugiato (che non aveva chiesto), ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria, in quanto:

- il racconto dell'incidente stradale e della fuga (*supra*, § 2.1) era inverosimile e, dunque, non poteva fondare la domanda.
- quand'anche si fosse dato credito a i fatti rientravano in una fattispecie privata, essendosi il ricorrente sottratto alla giustizia ordinaria, competente per valutare la sua condotta; e mancando viceversa del tutto qualsiasi situazione di scontro armato interno che legittimasse una protezione sussidiaria;
- in particolare, pur vero che nel 2012 c'era stato in Mali un colpo di stato, già nel 2013 la situazione era pacificata, con lo svolgimento di regolari elezioni, seguite da quelle del 20.11.2016;
- nel 2012, semmai, c'era stata in Mali una insurrezione islamista e tuareg, che aveva portato al controllo da parte dei ribelli delle tre province settentrionali di Kidal, Gao e Timbuktu, contrastati da iniziative militari pacificatrici portate avanti dalla Francia sotto le insegne dell'ONU (risoluzioni 2056 e 2985, Operazione Servai; risoluzione 2100). Tuttavia, il ricorrente proveniva dalla zona sud del paese (Kayes), che faceva parte (assieme alle regioni di Sikasso, Mopti, Koulikoro, la capitale Bamako) di un'area ormai in sicurezza.



## PDF Eraser Free

**B.2** , nel contestare la decisione del Tribunale, ha osservato:

**a.** ai sensi dell'art. 2 co. 1<sup>a</sup> lett. G) D. Lgs 251/2007 spetta la protezione sussidiaria a chi, pur non idoneo allo status di rifugiato, corra il pericolo di subire, se tornasse in patria, un grave danno, che, ai sensi del successivo art. 14, è tale se consista nell'irrogazione della pena di morte, nella pratica della tortura ovvero «[...] *c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.* [...]»;

**b.** l'affermazione del Tribunale che la fattispecie riguardasse solo una vicenda privata era erronea e fuorviante, perché giungeva a negare la protezione sussidiaria senza, in concreto, valutare se il rimpatrio avrebbe esposto il al pericolo dell'art. 14 lett. c) D. Lgs 251/2007;

**c.** aveva dichiarato già alla Commissione Territoriale di avere deciso di partire non solo per via dell'incidente, ma anche perché in Mali c'era la guerra;

**d.** che poi la regione di provenienza dell'appellante fosse pacificata era circostanza smentita dai più recenti indicatori di conflitto, tanto che il rapporto 31.7.2018 dell'Unità di Crisi della Farnesina prorogava lo stato d'emergenza in tutto il Mali sino al 31.10.2018; e l'ONU, con risoluzione 2423 del 28.6.2018 aveva esteso il mandato della missione in Mali sino al 30.6.2019 esprimendo la preoccupazione anche per l'estendersi delle attività terroristiche nel centro e nel sud del paese;

**B.3** Nel corso del giudizio di secondo grado e poi con la comparsa conclusionale, l'appellante ha altresì dedotto che:

**a.** le nuove norme introdotte con D.L. 4.10.2018 n. 113 non sono retroattive;

**b.** la situazione in Mali è costantemente pericolosa anche nelle regioni del centro e del sud, tanto che lo stesso Tribunale di Firenze ha



## PDF Eraser Free

riconosciuto, nella sua recente giurisprudenza, la protezione sussidiaria a chi proviene da quella nazione, senza distinzioni di zone.

**B.4** Il motivo di appello è fondato.

**a.** Si premette che le nuove norme di cui al D.L. 113/2018, per quanto possa interessare ai fini della presente decisione, non hanno natura retroattiva e, dunque, non si applicano al presente caso (Cass. sez. 1<sup>^</sup> civ. 19.2.2019 n. 4890 rv 652684; Cass. sez. 6<sup>^</sup> civ. ord. 2.4.2019 n. 9090 rv 653697 - 02).

**b.** Ai fini della valutazione della domanda di protezione sussidiaria, proposta da [redacted] con riferimento all'ipotesi dell'art. 14 lett. c) D. Lgs 251/2007, non assume più di tanto rilievo la credibilità del resoconto dei fatti che l'hanno indotto a scappare, dal momento che, quali che essi siano, la misura d'asilo spetta per il solo fatto che il rimpatrio esporrebbe la persona al pericolo di minaccia grave (per l'esistenza di conflitti armati). Invero, *«In tema di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2017, il poterdovere di indagine d'ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese d'origine del richiedente, che va esercitato dando conto, nel provvedimento emesso, delle fonti informative attinte, in modo da verificarne anche l'aggiornamento, non trova ostacolo nella non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso riguardo alla propria vicenda personale, sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell'istante dall'area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione.»* (Cass. sez. 1<sup>^</sup> civ. ord. 24.5.2019 n. 14283 rv 654168 - 01). Nella presente causa, né la Commissione Territoriale, né il Tribunale ha dubitato della provenienza del [redacted] dal Mali, ma, più limitatamente, della veridicità dell'episodio dell'incidente stradale, che, di per sé, resta irrilevante, in forza del principio enunciato, ai fini della protezione sussidiaria.



## PDF Eraser Free

Né potrebbe assumere rilievo, come invece sostiene il Tribunale, la commissione da parte del [redacted] di un reato (omicidio colposo), perché ciò non impedisce la protezione sussidiaria (cfr il precedente citato dall'appellante: Cass. sez. 6<sup>^</sup> civ. 12.2.2015 n. 2830 rv 634162 relativo al caso di persona che aveva commesso un omicidio in una rissa).

**c.** Inoltre, il Tribunale ha indiscutibilmente omissis di considerare che [redacted] ebbe a dichiarare alla Commissione Territoriale (verbale 8.7.2016, doc. 8 fascicolo di parte di 1<sup>^</sup> grado): «[...] *Poiché in Mali c'era la guerra, abbiamo [n.d.r.: assieme al senegalese col quale lavorava] deciso di scappare [...]*»; e, alla domanda sul perché non fosse andato subito alla Polizia per dire che l'incidente era stato colposo e non doloso, ha risposto: «[...] *Non c'era la stazione di polizia lì vicino e poi c'era la guerra. [...]*». Il [redacted] dunque, ha sì prospettato la sua fuga come conseguenza dell'incidente stradale, ossia di un fatto personale, ma anche, più in generale, per la situazione da lui definita di guerra del Mali.

Del resto, l'esistenza di scontri armati in Mali è stata fatta oggetto di specifica trattazione nel ricorso di primo grado e il Tribunale l'ha comunque esaminata, sostenendo peraltro che solo le zone a nord del paese erano interessate dall'insurrezione islamista e tuareg.

**d.** Gli elementi di prova offerti – anche in questo grado, essendo sopravvenuti – dall'appellante dimostrano il contrario.

Già il rapporto valido all'11.11.2016 dell'Unità di Crisi della Farnesina (doc. 3 fascicolo di parte di 1<sup>^</sup> grado) segnalava la presenza di gruppi terroristi anche nella stessa capitale del paese Bamako, dove essi avevano posto in essere ripetuti attacchi armati, concludendo che «[...] *tutto il Mali, compresa la capitale Bamako è pertanto da considerarsi a rischio, che diviene estremamente elevato nelle regioni a nord della capitale [...]*». E il rapporto degli osservatori indipendenti pubblicato dall'ONU il 21.1.2016 (doc. 4 fascicolo di parte di 1<sup>^</sup> grado), pur riportando attacchi specifici relativi a zone del nord, registra un



## PDF Eraser Free

deterioramento della sicurezza in tutta la nazione (§ 13: «[...] *The security situation in the north, centre and south of the country has deteriorated considerably with the resurgence of terrorist and asymmetric attacks in the region of Mopti, Segou and Gao* [...]»).

La situazione emersa, dunque, non era quella affermata nell'ordinanza, nel senso che il Mali non era diviso fra zone a nord, interessate dall'insurrezione di matrice terroristica, e zone a centro e sud, compresa Bamako, pacificate o in via di pacificazione; bensì era tutto quanto a rischio di attacchi terroristici, con aumento del rischio a nord. La zona centro sud di provenienza quindi, era interessata dal rischio di attacchi terroristici.

La situazione attuale, alla quale deve farsi sempre riferimento a questi fini (cfr Cass. sez. 1<sup>a</sup> civ. ord. 22.5.2019 n. 13897 rv 654174), è peggiorata.

Infatti, l'esistenza di un persistente stato di pericolo è riaffermata dall'Unità di Crisi della Farnesina sino a tutto il 31.10.2018 (doc. 3 fascicolo di parte d'appello), nonché sino al 10.6.2019 (doc. 26 allegato alla comparsa conclusionale: rapporto emesso il 28.1.2019).

Inoltre, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, con risoluzione n. 2423 del 28.6.2018 (doc. 4 fascicolo di parte d'appello), nell'estendere la missione MINUSMA sino al 30.6.2019, ha avuto modo di affermare la propria preoccupazione per il deteriorarsi della sicurezza, «[...] *especially the expansion of terrorist and other criminal activities into the Central and Southern regions as well as the intensification of intercommunal violence in the Centre* [...]».

L'appellante, infine, ha anche depositato notizie di stampa su un attacco a un villaggio a Dogon nella regione centrale di Sobane-Kou ove hanno perso la vita circa cento maliani (doc. 29 allegato alla comparsa conclusionale: articolo su La Repubblica del 10.6.2019).

Nel complesso, dunque, si deve considerare integrato il requisito dell'art. 14 lett. c) D. Lgs 251/2007, perché la decisione del Tribunale, laddove reputa esente il centro sud del Mali del fenomeno terroristico manifestatosi al nord appare, alla luce delle prove tratte dalle fonti





## PDF Eraser Free

internazionali e nazionali passate in rassegna, erronea già alla data della decisione, essendo testimoniata al 2016 l'estensione del raggio d'azione dei terroristi; e, in ogni caso, superata nelle more del giudizio, essendo a oggi la situazione peggiorata, quanto a rischi per l'incolumità dei privati nelle zone del centro e del sud, ivi compresa la capitale, dove gli effetti pacificatori della missione MINUSMA non si sono ancora prodotti, non almeno in misura adeguata e sufficiente.

**B.5** Va dunque riconosciuta all'appellante la protezione sussidiaria, assorbita l'ulteriore domanda.

\*

**C.** Resta la regolazione delle spese.

Il Ministero dell'Interno è, in esito al giudizio, completamente soccombente.

**C.1** Nondimeno, risulta regolarmente ammesso al gratuito patrocinio sia per il primo grado, sia – a seguito di specifica e nuova istanza – al presente.

Ne segue che il giudice non deve qui statuire sulle spese, dal momento che, essendo il soccombente un Dicastero dello Stato, la pronuncia di condanna alla refusione delle spese, accompagnata dall'ordine di pagamento in favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. 115/2002, non avrebbe possibilità d'esecuzione pratica e, ancor prima, si rivelerebbe, sul piano logico, una inutile partita di giro.

La fattispecie resta invece regolata, sul punto, dall'art. 82 d.P.R. 115/2002, a tenore del quale l'interessato non ha oneri e il suo difensore ha diritto di essere soddisfatto dall'Erario, con istanza già rivolta o da rivolgersi al Tribunale per quanto concerne il primo grado, nonché alla Corte per il secondo (cfr, in termini, Cass. sez. 6<sup>^</sup> civ. 29.11.2018 n. 30876 rv 651571).



## PDF Eraser Free

L'istanza per l'appello risulta ritualmente depositata dal difensore il 19.6.2019 e si provvede con separato decreto.

**C.2** Non ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

1. in accoglimento dell'appello e in totale riforma dell'impugnata ordinanza emessa il 18.7.2018 dal Tribunale di Firenze nel procedimento n. 17025/2016 r.g., riconosce a ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 19.11.2007 n. 251, la protezione sussidiaria;

2. nulla sulle spese di primo e di secondo grado.

Firenze, camera di consiglio del 22 luglio 2019.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Carlo Breggia

IL PRESIDENTE

Edoardo Monti

### Nota

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

